

INFORMATIVA PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E DELL'ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE DAL MESE DI LUGLIO 2020 [artt. 1 e 2, DL n. 3/2020]

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro [comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi] è stata abrogata.

Fino al 30 giugno 2020, il bonus 80 euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole già conosciute [in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a euro 24.600, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a euro 24.600 e fino a euro 26.600]. **Dal 1° luglio 2020**, sono previste due nuove misure: 1) un trattamento integrativo e 2) un'ulteriore detrazione fiscale [artt. 1 e 2, DL n. 3/2020].

Vediamole meglio:

1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il trattamento, previsto per i titolari di reddito annuo non superiore a euro 28.000, è pari a) 600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020, b) 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Ulteriore detrazione fiscale

L'ulteriore detrazione fiscale, con la conseguente riduzione dell'imposta dovuta, è attribuita ai titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000 e fino a euro 40.000.

L'importo della detrazione varia in funzione dell'ammontare del reddito complessivo: da circa 100 euro mensili, si riduce progressivamente all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi in corrispondenza di redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000.

Sia per il trattamento integrativo che per l'ulteriore detrazione fiscale, l'importo è rapportato al periodo di lavoro ed è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta. Al momento del conguaglio, qualora se ne verifichi la non spettanza, il recupero avverrà in un'unica soluzione.

La invitiamo quindi a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali - ad esempio, il possesso di ulteriori redditi - che possano comportare la restituzione, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi [Mod. 730/REDDITI], degli importi non spettanti. In questa ipotesi potrà comunicare la rinuncia al beneficio compilando l'allegato modulo, da restituire tramite posta elettronica all'indirizzo **alessia.ferraro@teleperformance.com**.

Per quanto precede la scrivente, in assenza di una Sua comunicazione formale, verificato il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in proprio possesso, provvederà a riconoscerle, mese per mese, il beneficio previsto.

Cordiali saluti